



Bruxelles, 12.1.2018
COM(2018) 18 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE

1. CONTESTO

Il regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne¹ è stato adottato il 19 novembre 2008. L'atto è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca, al fine di allineare le competenze di esecuzione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea².

L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1165/2008 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1165/2008 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle modifiche degli allegati I, II, IV e V. Tali allegati forniscono le definizioni e le categorie per le statistiche sul bestiame e la macellazione e per le previsioni sulla produzione di carne.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento, il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2014. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione ha l'obbligo di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione adempie a tale obbligo.

2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2008

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 1165/2008.

Non sono state apportate modifiche alle definizioni di cui agli allegati I, II, IV e V del regolamento (CE) n. 1165/2008 nel periodo in questione. I cambiamenti delle condizioni economiche e tecnologiche hanno avuto una rilevanza minima, tanto da non richiedere modifiche dell'elenco delle categorie né adattamenti dei processi statistici nazionali ed europeo.

3. CONCLUSIONI

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (CE) n. 1165/2008.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre di tale potere in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare un atto delegato per modificare gli aspetti di cui all'articolo 18 del regolamento al fine di soddisfare le esigenze degli utenti dei dati nell'ambito della futura politica agricola comune.

¹ GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1.

² GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1.